



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°18

Oggetto: Termini di presentazione del Modello EAS – Remissione in bonis

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2018 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10

Oggetto: Termini di presentazione del Modello EAS – *Remissione in bonis* –

Si ricorda che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro che svolgono anche attività commerciali, per poter avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/1972, devono produrre entro 60 giorni dalla data di costituzione il Modello EAS introdotto con l'art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il modello va trasmesso, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, anche dai soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno variato alcuni dati rispetto a quelli già comunicati con il Mod. EAS prodotto in precedenza.

Con Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se la variazione interessa i dati riguardanti quelli identificativi del rappresentante legale e la variazione sia già stata portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate con il Modello AA7/10, non occorre presentare un altro modello EAS.

Con l'art. 2 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, è stato introdotto il principio della "*remissione in bonis*" che consente, tra l'altro, in caso di omessa o tardiva presentazione del Modello stesso entro i termini sopra riportati, la possibilità di effettuare entro il **31 ottobre 2018** (ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017) o il **31 marzo 2019** per i soggetti con esercizio chiuso al 30 giugno 2018, versando contestualmente la sanzione di € 258,00 con il codice tributo 8114 utilizzando il **Mod. F 24 ELIDE – Versamenti con elementi identificativi** –(vedasi la Circolare n. 72 dell'11 giugno 2018 della L.N.D.)

Come chiarito con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 dall'Agenzia delle Entrate, in caso di omissione o di tardiva presentazione del Mod. EAS nonché di presentazione oltre il termine per beneficiare della cd. *remissione in bonis*, "*l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all'adempimento dell'onere dell'invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello. In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione*".